

TRIBUNALE DI BARI SEZIONE STRALCIO - ARTICOLAZIONE DI MODUGNO

r.g.a.c.

Il Giudice Unico,

visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

OSSERVATO che:

- ALFA srl ha proposto azione di accertamento e dichiarazione d'invalidità parziale dei rapporti di apertura di credito, il primo con affidamento mediante scopertura sul conto corrente n. xxxxxxx con il collegato c/anticipo n. xxxxxx, e il secondo con affidamento mediante scopertura sul conto corrente n. xxxxxxxx stipulati fra la società attrice e la Banca convenuta, nonché di accertamento, a mezzo del ricalcolo delle competenze, dell'esatto dare-avere fra le parti contrattuali e quindi la restituzione, in favore della parte attrice, delle somme indebitamente versate, da quantificarsi previa CTU contabile;
- l'eccepita nullità parziale involgerebbe, a dire degli attori, le clausole contrattuali di determinazione degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale, dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, dell'applicazione degli interessi per cd giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;

CONSIDERATA la comparsa di costituzione e risposta con la quale la Banca, richiamando l'espressa pattuizione del tasso ultralegale, della c.m.s., della valuta e di ogni altra spesa e commissione, compreso lo *ius variandi* in capo alla banca stessa, ha eccepito la prescrizione di quanto eventualmente indebitamente pagato dal correntista per le somme da essa contabilizzate, invocando la validità di ogni clausola contrattuale debitamente sottoscritta e instando per il rigetto dell'altrui domanda. Ha spiegato pure riconvenzionale per la condanna della attrice, debitrice principale, e dei fideiussori, di cui pur ha chiesto la chiamata in causa, sotto il vincolo della solidarietà, per le somme di \in 9.610,34, quale saldo debitore del c/c n. xxxxxxx, e di \in 13.000, quale residuo della fattura n. xxxxxx, ceduta dall'attrice alla banca ma rimasta parzialmente non onorata;

letta la CTU a firma del dr commercialista TIBERIO;

RICHIAMATI:

- A) i quesiti a suo tempo posti all'ausiliario d'ufficio, con ordinanza istruttoria in atti, ove, in adesione all'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia bancaria e condiviso nell'intestato Ufficio, si sono offerte indicazioni contabili mercè le quali procedere alla ricostruzione del rapporto ed al conteggio del saldo dare-avere;
- B) le conclusioni fin qui raggiunte dal CTU, nel suo elaborato e con il raffronto della documentazione contabile in atti (dall'inizio dei rapporti all'ultimo estratto conto per il c/c xxxxxx dal 17.11.98 al 30.9.05; per il c/c xxxxxxx dal 1.12.99 al 30.4.06 e per c/a n. xxxxxx dal 31.12.99 alla chiusura), ossia: la presenza di contratti di affidamento con condizioni economiche puntualmente pattuite e l'assenza di usurarietà del TEG e delle c.m.s. applicati;

RICONSIDERATA la capitalizzazione trimestrale¹, secondo il conteggio svolto in sede di chiarimenti dal CTU, con possibilità di eliderne l'incidenza fino al 30.6.2000 e di applicarla nei rapporti per il periodo successivo, per avere la Banca dimostrato l'avvenuta pubblicazione su G.U. dell'adeguamento generico alla Delibera CICR del 9.2.2000 e così verificata

¹ Da tempo la giurisprudenza di legittimità chiarisce l'ambito e le condizioni di operatività del cd anatocismo bancario: si vedano Cass. n. 13739/2003, n. 4092/2005, n. 4093/2005, n. 4094/2005, n. 4095/2005, n. 6187/2005, n. 7539/2005, n. 10599/2005, n. 10376/2006, n. 11749/2006, Cass. n. 11466/2008, Cass. Sez. Un. n. 21095/2004, Cass. Sez. Un. n. 24418/2010.

dal CTU la pari periodicità di liquidazione degli interessi debitori e creditori da parte della Banca;

RILEVATO che la CTU contabile, esprimendosi sui quesiti formulati dal giudicante in adesione agli orientamenti giurisprudenziali seguiti dall'Ufficio nella materia del contenzioso bancario, permette di intravedere un'ordinanza ex art. 185 bis cpc, con cui offrire alle parti l'opportunità di una plausibile proposta bonaria, capace realisticamente di condurle alla conciliazione o transazione²;

VALUTATO, infatti, che nella disamina della suddetta opportunità, le parti potranno "prendere spunto dalle considerazioni fin qui appuntate al fine di individuare <u>i temi della conciliazione</u> in quanto idonee da un lato a sfrondare il thema decidendum oggetto del giudizio e dall'altro a fornire gli elementi tecnici per rideterminare eventuali competenze spettanti, in ossequio sia del generale potere di direzione del procedimento che l'art. 175 cpc riserva al Giudice per il più <u>sollecito e leale svolgimento del processo</u> (è l'AG a selezionare le questioni rilevanti per il processo in punto di allegazione, prova ed oggi –alla luce delle più recenti riforme - anche di sbocco alternativo della controversia) che degli <u>obblighi collaborativi</u> processualmente gravanti sulle stesse parti ³-⁴";

P.O.M.

visto l'art. 185 bis cpc, attesa l'esistenza ormai di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, nel cui ambito appaiono perciò meno esasperate le contrapposte posizioni espresse nel contraddittorio,

PROPONE ALLE PARTI

a fini conciliativi, il pagamento a cura della società attrice, in solido con i fideiussori, in favore della banca della complessiva somma di € 9.600,00, quali saldi sui c/c, nonché di € 13.000, quale residuo sull'anticipazione eseguita sulla fattura n. X, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo; spese legali compensate solo per ½ fra le parti, e la residua quota a carico dell'attore e dei fideiussori, in solido, da liquidarsi alla stregua del DM n. 55/2014, secondo il valore di causa e i medi tariffari, esclusa la fase decisoria non tenutasi. Il compenso liquidato al CTU in corso di causa rimane a carico della società attrice, in solido con i fideiussori;

ACCORDA ALLE PARTI

un termine per il raggiungimento di un accordo convenzionale sulla base della predetta proposta, e ciò fino alla data della prossima udienza, alla quale, se l'accordo verrà raggiunto, le parti potranno non comparire, mentre se fallisca potranno riportare a verbale le loro posizioni e/o offerte al riguardo, permettendo al Giudice, nel merito, l'eventuale valutazione della loro condotta processuale per la regolamentazione delle spese di lite, ex art. 91 cpc ovvero per l'equa riparazione nei casi di cui all'art. 96 III° cpc,

RINVIA

all'udienza del xxxxxx per valutare gli esiti della proposta ex art. 185 bis cpc. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Modugno, xxxxxx

Il Giudice

² vedi così in Tribunale di Bari, Sezione Stralcio – Articolazione di Modugno, 10.03.2016;

³ vedi così in Tribunale di Bari, Sezione Stralcio – Articolazione di Altamura, 26.02.2016;

⁴ vedi ad esempio artt. 88, 96, 116, seconda parte cpc;